



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione dell'Associazione)

1. - E' costituita l'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA)
2. - L'Associazione ha sede in Roma. Gli organi possono riunirsi anche al di fuori della sede.

Articolo 2

(Finalità dell'Associazione)

1. - L'Associazione promuove lo studio e l'insegnamento del Diritto Amministrativo e favorisce lo scambio di idee e di informazioni, anche mediante convegni, dibattiti, pubblicazioni, segnalazioni e recensioni di libri, sul Diritto Amministrativo e sulle istituzioni pubbliche ed il loro funzionamento. Promuove la circolazione degli scritti di Soci e non Soci, organizza iniziative su questioni istituzionali e proposte di riforma e diffonde i risultati delle proprie attività.
2. - L'Associazione può aderire ad organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità simili o collegate e può collaborare con essi.

Articolo 3

(Soci)¹

1. - Sono Soci dell'Associazione, su loro richiesta, i Professori di prima fascia, anche in quiescenza, che siano risultati vincitori di un concorso bandito per il settore di Diritto Amministrativo.
2. - Possono essere ammessi all'Associazione quali Soci, su loro richiesta, i Professori di prima fascia che siano risultati vincitori di un concorso bandito anche per un settore differente, i quali abbiano dimostrato con le loro pubblicazioni interesse per il Diritto Amministrativo.
- 2- bis- Con riferimento ad altri modi di accesso alla qualifica di professore di prima fascia eventualmente previsti dalla legge, è riservata al Consiglio Direttivo ogni valutazione sulle domande di iscrizione all'Associazione, da effettuarsi sulla base di un'analisi volta ad accertare la rilevanza e la congruenza con il settore dell'attività scientifica documentata dall'interessato.
- 3- . La partecipazione alle attività dell'Associazione è consentita ad altri studiosi con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
4. - I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, entro il 30 settembre di ogni anno².
5. - Il mancato pagamento di due quote annuali consecutive comporta, previo avvertimento, l'esclusione dall'Associazione.
6. - L'Assemblea dei Soci può ammettere Professori stranieri quali Soci corrispondenti. I Soci corrispondenti non sono obbligati al pagamento della quota annuale

Articolo 4

(Convegno annuale)

1. - L'Associazione organizza un convegno annuale, al quale possono essere invitati dal Consiglio Direttivo anche non Soci.
2. - La sede del convegno annuale è scelta secondo un criterio di rotazione fra le sedi universitarie.

¹ Articolo così modificato nell'Assemblea dei Soci del 6 ottobre 2017

² Comma così modificato nell'Assemblea dei Soci dell'8 ottobre 2021



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

**Articolo 5
(Organi dell'Associazione)**

1. - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con le modalità di cui agli artt. 6, 7 e 8³.

3. Le candidature per l'elezione negli organi dell'Associazione vanno presentate al Presidente entro e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea annuale dei Soci⁴.

**Articolo 6
(Assemblea dei Soci)⁵**

1. - L'Assemblea dei Soci: a) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo; b) delibera sulle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione, sull'ammissione di nuovi Soci, sul bilancio e sulle modifiche dello statuto c) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 20 Soci.

2. - Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il Presidente aggiorna e pubblica annualmente la lista dei Soci in una sezione riservata del sito dell'Associazione. L'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria può deliberare con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto, compresi nel computo gli astenuti, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le modifiche dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Non sono ammesse votazioni per acclamazione. Non è ammesso il voto per delega.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria annualmente, di norma in occasione del convegno di cui all'articolo 4. È a cura del Consiglio Direttivo la convocazione annuale dell'Assemblea anche nei casi in cui non si dovesse tenere il convegno di cui all'art. 4. Ove necessario, previa motivata delibera del Consiglio direttivo, la riunione può tenersi anche a distanza, in via telematica. Il Consiglio Direttivo può prevedere con propria motivata delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria, anche a distanza in via telematica.

4. - L'Assemblea in sessione ordinaria elegge il Presidente tra i Soci Professori ordinari, con voto segreto e con le modalità di cui all'art. 8. Con votazione separata, con voto segreto e con le modalità di cui all'articolo 7 elegge inoltre gli altri componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea in sessione ordinaria delibera anche, con voto palese, in merito all'approvazione del bilancio, così come predisposto dal Consiglio Direttivo e in particolare dal Tesoriere. L'Assemblea in sessione ordinaria o straordinaria delibera inoltre, con voto palese, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione e sulle modifiche dello statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 20 Soci, sull'ammissione di nuovi Soci e su ogni altra questione sottoposta ai sensi del comma 1, lett. c).

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, ove necessario, previa motivata delibera del Consiglio direttivo, possono essere assunte anche in via telematica, con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto non possono essere assunte in via telematica, salvo cause di forza maggiore.

6. Per le deliberazioni in via telematica, il Presidente convoca l'Assemblea a distanza in videoconferenza, mediante l'uso di una piattaforma idonea a controllare gli accessi alla riunione e a consentire l'identificazione dei partecipanti. Per le deliberazioni in via telematica relative all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, assunte ai sensi del comma 1, lett. a) viene individuato dal Consiglio Direttivo, almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni, un sistema di voto elettronico a distanza idoneo a garantire la segretezza del voto e la sicurezza delle operazioni elettorali. Le modalità di svolgimento del voto sono

³ Comma aggiunto nell'Assemblea dei Soci dell'8 ottobre 2021

⁴ Comma aggiunto nell'Assemblea dei Soci dell'8 ottobre 2021

⁵ Articolo così modificato nell'Assemblea dei Soci dell'8 ottobre 2021

comunicate ai Soci dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata per il voto, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito web dell'Associazione e con email trasmessa all'indirizzo risultante dalla lista dei Soci di cui al comma 2. Al fine di assicurare l'identificazione del votante, ogni avente diritto al voto è tenuto a fornire alla società incaricata di gestire il voto elettronico, una propria email di riferimento e il proprio numero di telefono cellulare, o altro dato idoneo in base al sistema di voto prescelto. Per le deliberazioni in via telematica assunte ai sensi del comma 1, lett. b) e c), si seguono le modalità di voto previste ai precedenti commi 2 e 4 e il voto viene espresso in modo palese, con le modalità consentite dalla piattaforma utilizzata. Al fine di precisare i contenuti della decisione da assumere il Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea, pubblica in un'apposita sezione del sito web dell'Associazione e invia ai Soci, con email trasmessa all'indirizzo risultante dalla lista dei Soci di cui al comma 2, una formale proposta di delibera, predisposta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (Consiglio Direttivo)⁶

1. - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione e da otto Consiglieri, eletti tra i Soci per quattro anni e non immediatamente rieleggibili. Viene assicurato il rinnovo periodico di metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età.
2. - Il Consiglio Direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea, predispone il bilancio, propone l'ammissione di nuovi Soci, determina l'ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell'Associazione.
3. - Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre Consiglieri.
4. - Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri il segretario e il tesoriere. Il segretario provvede alla stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e alla loro custodia. Il tesoriere ha funzioni di gestione della contabilità della associazione e di verifica del corretto adempimento da parte dei Soci del versamento della quota sociale avendo a tal fine anche l'incarico della tenuta del libro Soci e dell'indicazione in esso del versamento delle quote stesse⁷.

Articolo 8 (Presidente)⁸

1. - Il Presidente è eletto per quattro anni e non è immediatamente rieleggibile. In caso di parità, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di pari anzianità nel ruolo, il più anziano d'età.
2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
3. - Nel caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità in ruolo.

Articolo 9 (Entrate)

1. - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi e donazioni e da ogni risorsa che sia pervenuta nel perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 10 (Norma finale)

1. - In sede di prima elezione del Consiglio Direttivo e ogniqualvolta si dovesse rinnovare l'intero Consiglio, ogni Socio dispone di due voti. In tali casi quattro Consiglieri eletti durano in carica due anni. Tale durata si applica prioritariamente agli eventuali membri uscenti del Consiglio. Ove questi ultimi siano eletti in numero superiore a quattro, durano due anni nella carica i membri eletti con minor numero di voti.

⁶ Articolo così modificato dall'Assemblea dei Soci del 6 ottobre 2017

⁷ Articolo così modificato dall'Assemblea dei Soci del 5 ottobre 2018

⁸ Articolo così modificato dall'Assemblea dei Soci del 6 ottobre 2017